



AGroDiPAB
Associazione Grossisti della Distribuzione di Prodotti
Alimentari e Bevande

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**

AS 2448

Memoria e proposte emendative
Commissione Bilancio
Senato della Repubblica

Roma, 21 Novembre 2021



PREMESSA

AGroDiPAB è un'Associazione di categoria nata all'inizio del 2021 per sostenere le aziende operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, principalmente per il canale ho.re.ca, che raggruppa le imprese maggiormente rappresentative della distribuzione alimentare e di bevande, settore tra i grandi esclusi dalle disposizioni di ristoro alternatesi nei mesi di gestione dell'emergenza pandemica e dagli approfondimenti in sede politico-istituzionale.

Con la **sigla HO.RE.CA.** si intende definire uno specifico settore commerciale, quello afferente **alla filiera "Hotellerie-Restaurant-Café"** e alle attività connesse ai consumi "fuori casa" dette anche Away From Home (AFH) pertanto distinto da quello della GDO (Grande Distribuzione Organizzata).

L'intero settore Ho.Re.ca in Italia conta circa 400.000 aziende, essenzialmente costituite sotto forma di ditta individuale e società di persone, di cui Bar e Ristoranti rappresentano le categorie più numerose, e complessivamente coinvolge circa 1.300.000 occupati.

Le aziende distributrici di prodotti alimentari e bevande sono circa 4.000 per lo più costituite sotto forma di società di capitali, e coinvolgono oltre 50 mila dipendenti, in quanto preposti al supporto ed alla fornitura dei beni e dei servizi essenziali per gli esercizi pubblici del canale HO.RE.CA.

Il fatturato del comparto della distribuzione per l'anno 2019 è stato di circa 16 miliardi, su cui ha inciso un crollo di circa il 40% con una perdita attestabile intorno ai 6 miliardi di euro nel 2020.

Le misure di contenimento epidemiologico hanno messo letteralmente in ginocchio tutto il comparto, in ragione della chiusura e del conseguente rallentamento delle attività dei pubblici esercizi e delle realtà economiche di destinazione del prodotto distribuito.

Infatti il paradosso che condiziona il disagio del comparto si colloca nel fatto che, malgrado le aziende distributrici non siano state oggetto di chiusura in senso ufficiale, nei fatti hanno subito gli effetti inevitabili della chiusura e dei rallentamenti operativi dei pubblici servizi di destinazione dei prodotti, sebbene questo aspetto non risulti emerso negli approfondimenti governativi e nei dossier correlati.

Malgrado le difficoltà, le imprese hanno assunto un **ruolo di garanzia nei confronti del canale ho.re.ca** svolgendo **una funzione di "ammortizzatore sociale e finanziario"** che da un lato ha alleggerito le responsabilità del Governo nei confronti degli esercenti, dall'altro non è stato pienamente supportato, né con i ristori nella prima fase di emergenza pandemica, né attraverso l'individuazione di vincoli di assegnazione in capo alle risorse a fondo perduto concesse agli esercenti inadempienti.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Riflessioni

Il provvedimento in titolo, per quanto attiene le misure di sostegno e di rilancio delle PMI, sebbene intenda porsi come una continuazione dei provvedimenti di sostegno, emanati nel corso del 2021, rimanda molteplici attuativi a provvedimenti normativi successivi non fornendo un approccio risolutivo sistemico al rilancio economico del Paese.

Questo provvedimento avrebbe dovuto assumere la configurazione di una premessa alla stagione degli attuativi del PNRR pertanto, avrebbe dovuto avere l'ambizione e la consapevolezza di contribuire ad indirizzare specifiche iniziative, tenendo conto anche delle risorse stanziato appunto dal Piano.

Riteniamo che qualsivoglia prospettiva di rilancio del tessuto economico e imprenditoriale debba comunque partire da uno strumento di sostegno che alcune categorie di imprese non hanno ricevuto, nei provvedimenti susseguiti negli ultimi 20 mesi.

Si evidenzia infatti che, malgrado il carattere ecumenico di talune misure, come il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui ai citati decreti sostegni e sostegni-bis, i limiti di fatturato sussistenti abbiano rappresentato comunque una discriminante assolutamente discutibile poiché, coinvolgendo esclusivamente le micro e piccole imprese (fatturato fino a 15 milioni annui) si sono lasciate a margine di qualsiasi sostegno le medio-piccole e le medie imprese che sono la struttura portante del sistema economico italiano e le cui dinamiche, in assenza di supporti, hanno rischiato e rischiano di inficiare con effetto domino le potenzialità di filiera.

Tali disposizioni, su cui anche è previsto un intervento emendativo sollecitato dalla nostra Associazione, confermano la consapevolezza da parte del Governo del carattere limitato delle misure finora delineate e della totale disarmonia di queste rispetto alla reale platea delle imprese che meriterebbero di essere sostenute in questo frangente.

Pur consapevoli dei limiti afferenti le disponibilità di bilancio che sottendono la predisposizione delle misure di cui al provvedimento in oggetto, si ritiene che quanto predisposto si collochi con difficoltà in una prospettiva di pieno rilancio economico, mancando un'armonizzazione delle misure di sostegno alle imprese previste negli ultimi mesi, una reale consapevolezza delle istanze sollevate dalle imprese, ed una programmazione delle stesse, alimentando confusione in primis, ed impossibilità di operare strategie di recupero per le imprese in secondo luogo.



La priorità sostenuta dalla nostra Associazione è quella di agevolare le imprese a rimettersi in piedi, continuare o cominciare ad investire, conducendo le stesse verso iniziative funzionali alla ripresa stessa: ad esempio intervenire sulla proroga della moratoria delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, unitamente ad un conseguente allungamento del periodo di ammortamento dei prestiti e dei mutui al fine di alleggerire gli oneri in capo alle aziende, prevedere benefici contributivi per i contratti in essere e per le nuove assunzioni considerando le difficoltà di reclutamento di personale che le imprese del comparto ho.re.ca stanno registrando, promuovere la distribuzione sostenibile e la dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande, rappresenterebbe una premessa imprescindibile per garantire alle imprese del settore una vera e propria ripartenza.

E' indispensabile che nell'ambito di questo provvedimento, si proceda con **interventi mirati che supportino le aziende virtuose e che consentano allo Stato di investire sul proprio futuro, esorcizzando la dispersione irrazionale di risorse preziose per il sistema economico.**

In questa prospettiva nel presente documento sono riportate le proposte emendative predisposte da AGroDiPAB e di seguito una breve sintesi delle stesse nell'auspicio che possano trovare spazio nell'ambito del confronto che si appresta a prendere forma in occasione dell'esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

GLI ARGOMENTI

- **riconoscimento del contributo a fondo perduto, disposto dai decreti sostegni e sostegni-bis**, anche alle aziende medio-piccole, il cui **fatturato si colloca non oltre i 25milioni di euro annui**;
- Introduzione di **misure a ristoro dei costi fissi sostenuti** dalle imprese della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca;
- riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, del **credito di imposta per i canoni di locazione non abitativo** (già previsto dal DL rilancio fino al mese di maggio 2020 ma NON prorogato per i restanti mesi del 2020 per le imprese del comparto) anche per i mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020;



- **in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto sostegni-bis, introduzione della riduzione al 50% della tari per l'anno 2022** per capannoni delle imprese distributrici di prodotti alimentari e bevande;
- Contributo alle imprese della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito **perdite per deperimento merce**;
- riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 20% nel corso del 2020, di un **credito di imposta, pari ad una percentuale del 30% dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti**;
- **proroga della moratoria prestiti e mutui per le PMI al 30 giugno 2022** e conseguente riconoscimento dell' **allungamento del periodo di ammortamento per un periodo massimo di 5 anni**;
- introduzione **dell'ipotesi della sussistenza di credito di modeste entità** (configurabile in un importo non superiore a 20mila euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 10mila euro per le altre imprese) tra quelle in cui il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'Iva e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo;
- **esonero contributivo del 50 % dei contributi del personale** con contratto in essere per le imprese distributrici all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca;
- **estensione dell'esonero contributivo anche alle imprese e ai pubblici esercizi operanti nel settore ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca** in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale;
- **Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica** per il trasporto di prodotti alimentari e bevande.



EMENDAMENTI
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

AS 2448

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-bis
Contributo a fondo perduto

All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 7 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 9, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- a) al comma 10, lettera e) le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- b) al comma 18 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";
- c) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- d) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";
- e) al comma 30-bis sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";
- f) al comma 30-ter sostituire le parole "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".

Illustrazione

L'emendamento in oggetto mira ad includere tra gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del c.d. DL Sostegni-Bis anche le medio-piccole imprese con fatturato annuo fino a 25 milioni, che rappresentano la struttura portante del sistema economico nazionale e che, malgrado l'evidente ruolo strategico svolto nelle dinamiche economiche, sono state poste a latere delle pregresse iniziative di sostegno predisposte a ristoro delle perdite maturate con l'entrata in vigore delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Articolo 15-bis

Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Illustrazione

L'emendamento in oggetto introduce una misura a sostegno delle imprese del comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande tesa a ristorare una percentuale dei costi fissi sostenuti dalle stesse nel periodo compreso tra il 1 aprile 2020 ed il 31 marzo 2021, corrispondente alla fase più critica dell'emergenza pandemica. Nella formulazione del contributo a fondo perduto – disposto dai decreti c.d. ristori e dai successivi decreti c.d. sostegni - è sempre stato escluso il calcolo dei costi fissi comunque sostenuti dalle aziende, direttamente o indirettamente colpite dalle misure di contenimento epidemiologico, indipendentemente dal livello di produzione nel periodo. Nell'ambito dell'esame presso il Senato della Repubblica e presso la Camera dei Deputati, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 il Governo si è impegnato con specifici ordini del giorno, a tenere in considerazione il parametro dei costi fissi in sede di calcolo del contributo a fondo perduto rivolto alle aziende.

Pertanto, alla luce di quanto è già stato oggetto di confronto e analisi in occasione dell'esame parlamentare del c.d. DL Sostegni, con l'emendamento in oggetto si disciplina in maniera specifica il ristoro dei costi fissi, prevedendo il riconoscimento di un contributo a fondo perduto pari ad una percentuale del 20% dei costi fissi sostenuti dalle aziende o in alternativa un credito di imposta per il medesimo ammontare.



EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis

Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Illustrazione

La proposta in oggetto mira a riconoscere, anche per il 2020, alle imprese operanti nel comparto della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande il credito di imposta originariamente previsto dall'articolo 28 del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito con modificazioni, dalla L. n. 77/2020), (limitato all'impese con limite di fatturato annuo a 5 milioni) e rinnovato all'articolo 4 del c.d. Sostegni-bis. Con l'emendamento in oggetto si intende estendere la predetta misura al periodo nel quale alle imprese della distribuzione non era stato riconosciuto e che risulta imprescindibile in ragione della loro specificità operativa, caratterizzata da oneri di locazione gravosi in ragione della grandezza dei magazzini di stoccaggio della merce.



EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art-11-bis

Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Illustrazione

La proposta in oggetto si configura come un attuativo dell'articolo 6 del c.d. DL sostegni-bis poiché sancisce la riduzione del 50 per cento delle tariffe concernenti la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in favore delle imprese operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande.

Tale misura si rende necessaria alla luce della specificità operativa delle imprese di comparto, della tipologia di immobili necessari all'espletamento delle funzioni e alle criticità correlate al rapporto tra produzione effettiva di rifiuti e oneri sostenuti in un periodo di significative restrizioni. Pertanto tale misura si rende necessaria in ragione dell'urgenza di alleviare l'onere in capo alle aziende rimodulando i criteri applicativi dell'imposta in premessa, nella prospettiva di ancorarli all'effettiva produzione di rifiuti.



EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Articolo 11-bis

Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.



6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Illustrazione

L'emendamento in oggetto interviene su uno dei fenomeni maggiormente caratterizzanti la crisi generata dall'impatto pandemica per il comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande: tonnellate di derrate, conservate nei magazzini aziendali, originariamente acquistate, su base previsionale, dai grossisti della distribuzione per essere distribuite e acquistate successivamente dai pubblici esercizi non sono state mai utilizzate in ragione del mancato acquisto da parte di questi ultimi, motivato dalla chiusura o dalla limitata operatività degli esercizi della filiera ho.re.ca. (attività legate al comparto Hotellerie-Restaurant-Café o comunque connesse ai consumi "fuori casa" dette anche Away From Home (AFH))

Pertanto il deperimento della merce ed i costi correlati, hanno rappresentato nel 2020 e nel 2021 un ulteriore onere per le aziende del comparto: dall'analisi dei dati, l'ammontare della merce deperita si è attestata, nello scenario pandemico, intorno allo 0,75% dell'ammontare del fatturato dell'intero comparto calcolato nell'anno 2020, dunque in circa 75 milioni di euro annui. Al fine di consentire il ristoro per le perdite connesse all'inutilizzabilità del prodotto, con l'emendamento in oggetto si è inteso prevedere due ipotesi alternative in capo all'impresa: la possibilità di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle perdite subite per il deperimento merci erogato dal Mise per un massimo di 50milioni euro o in alternativa la concessione di un credito di imposta anch'esso pari al 50% delle perdite subite per il deperimento delle merci.



EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Articolo 11-bis

Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Illustrazione

Il fatturato del comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca per l'anno 2019 è stato di circa 16 miliardi, su cui ha inciso un crollo di circa il 40% con una perdita attestabile intorno ai 6 miliardi di euro nel 2020.

Ad amplificare tale scenario di criticità contribuisce anche l'ammontare dei crediti non riscossi e maturati dai debitori inadempienti: l'ammontare dei crediti si attesta, in uno scenario ordinario, intorno al 2% del fatturato mentre nello scenario pandemico si calcola una percentuale di circa il 5% sul fatturato. Pertanto appare ipotizzabile l'ammontare di circa 800 milioni di crediti non riscossi da parte delle aziende del comparto, su cui si ritiene debba essere maturato un approfondimento.

Pertanto con l'emendamento in oggetto si richiede la concessione di un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio, alle imprese del comparto che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020.



EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

15-bis

Proroga moratoria per le PMI

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole “limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile” sono soppresse;
 - b) al comma 1 le parole: “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalla seguenti: “fino al 30 giugno 2022”;
 - c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.

Illustrazione

In ragione del permanere di uno scenario di contingenza critica per le PMI italiane esposte ai disagi più deleteri delle misure di contenimento da COVID 19 si intende estendere la moratoria di cui originariamente all'art. 56 del decreto-legge n. 18/2020 (legge n. 27/2020, cd. “Cura Italia”) sui finanziamenti in essere fino al 30 giugno 2022 e prevedendo ulteriormente che questa riguardi l'intero ammontare della quota del prestito/mutuo non limitando la stessa alla quota capitale. Nel contempo si intende accostare alla proroga della moratoria un allungamento del piano di ammortamento di un periodo non superiore a 5 anni che consenta alle imprese di poter ripagare il debito connesso ai prestiti in tempi maggiormente funzionali alle esigenze di riavvio e di reale ripresa economica.



EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis

Iva crediti non riscossi

All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese";

Illustrazione

La proposta in oggetto mira ad introdurre anche l'ipotesi della sussistenza di credito di modeste entità (configurabile in un importo non superiore a 20mila euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 10mila euro per le altre imprese) tra quelle in cui il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, dopo sei mesi dalla scadenza di pagamento, indipendentemente dall'avvio di procedure esecutive o concorsuali.

In una congiuntura emergenziale come quella in atto, in cui le PMI risentono degli effetti deleteri delle misure di contenimento epidemiologico, appare prioritario riconoscere alle imprese che vantano crediti IVA, in sofferenza nei confronti di cessionari o committenti assoggettati a procedure concorsuali, la possibilità di emettere le note di credito a partire dall'apertura delle stesse, senza doverne attendere l'esito finale.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

30-bis

Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Illustrazione

L'emendamento mira ad introdurre la riduzione del 50% degli oneri contributivi gravanti sui datori di lavoro del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande fortemente colpiti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'obiettivo dell'emendamento è stimolare il mantenimento dei livelli occupazionali esorcizzando il ricorso al licenziamento, una volta superato il vigente blocco, e agli strumenti di integrazione salariale, e garantendo la salvaguardia delle maestranze e delle expertise maturate negli anni che sono un inderogabile valore aggiunto per il rilancio del comparto nello specifico e del sistema economico in generale.



EMENDAMENTO

All'articolo 30 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.

Illustrazione

L'emendamento in esame si colloca nella prospettiva di superare l'attuale emergenza occupazionale che contraddistingue il comparto ho.re.ca caratterizzato negli ultimi mesi da difficoltà nel reclutamento di personale in ragione della predisposizione di quest'ultimo verso il lavoro irregolare finalizzato alla fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.

Tali dinamiche stanno conducendo ad una riduzione dell'organico delle aziende del comparto e l'impossibilità di poter far fronte all'incremento della domanda di servizi e prodotti che uno scenario di ripresa, come quello in atto, imporrebbe al tessuto delle PMI italiane.

Pertanto con l'emendamento si chiede di applicare i benefici contributivi previsti per i lavoratori provenienti dalle imprese in crisi, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, svincolato dal limite dell'età anagrafica, anche alle imprese del comparto ho.re.ca ivi comprese le imprese della distribuzione all'ingrosso, che intendono assumere con contratto a tempo indeterminato, al fine di legittimare uno strumento di appeal per il lavoratore e di sgravio per l'imprenditore in un settore che ha maggiormente subito l'onere pandemico.



EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 131 è inserito il seguente:

131-bis

Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articoli valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

Illustrazione

Il settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, esplicandosi in attività diversificate che coinvolgono la gestione e la corretta conservazione di derrate e la logistica, comportano inevitabilmente un impatto ambientale ed un consumo energetico tali da necessitare un upgrade in chiave green delle aziende, in particolare per quanto riguarda la promozione di una "distribuzione sostenibile".

L'emendamento pertanto intende creare uno strumento di sostegno in grado di incentivare le PMI alla riconversione verso nuove tecnologie in primis attraverso l'adozione di veicoli elettrici/ibridi. In questa prospettiva la possibilità di fruire di sostegni sul versante dell'utilizzo di furgoni e mezzi di trasporto elettrici, ibridi anche acquisiti in leasing ed a noleggio rappresenterebbe una svolta significativa. Anche perché si tenga conto che l'elettrificazione dei mezzi attualmente rappresenta la conditio indispensabile per poter lavorare in alcuni centri storici italiani, e la crisi pandemica sta rendendo alquanto complessa la riconversione in chiave elettrica della distribuzione.



AGroDiPAB
Associazione Grossisti della Distribuzione di Prodotti Alimentari e Bevande
P.zza San Lorenzo in Lucina n.4
ROMA 00186
Tel. 06 69375128 - Fax 06 87817083
agrodipab@gmail.com
www.agrodipab.com